

COMUNE DI BOVES
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEI CANALI IRRIGATORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE (Approvato con deliberazione del C.C. n. 29 dell'01/07/1953).

ART. 1) PROPRIETA' - Il Comune di Boves è proprietario ed amministratore dei canali di irrigazione derivati dal Torrente Gesso per l'irrigazione dei terreni posti a sponda destra del Torrente in territorio di Boves – Cuneo – Peveragno e dal Torrente Colla per l'irrigazione dei terreni posti alle due sponde e in territorio di Boves.

Data l'origine della proprietà, il Comune di Boves, ferme le attuali condizioni di fatto e di diritto, si impegna a non vendere o comunque a non cedere acqua irrigatoria fuori di Boves se non previo consenso degli utenti da ottenere a mezzo "referendum" con maggioranza di due terzi degli utenti stessi.

ART. 2) L'AMMINISTRAZIONE DEI CANALI IRRIGATORI – Spetta all'amministrazione comunale nei suoi tre organi: Sindaco – Giunta e Consiglio.

All'amministrazione Comunale spetta assumere ogni delibera riflettente l'esercizio dell'utenza, disciplinare in genere tutto ciò che riguarda la gestione illustrativa, economica e disciplinare degli affari ed oggetti tutti interessanti la gestione delle acque irrigatorie in conformità delle vigenti leggi e regolamenti, promuovendo ed attuando quanto può essere di vantaggio e benessere per l'utenza stessa.

Più specialmente all'amministrazione Comunale spetta:

- La modifica del presente regolamento.
- La modifica del comprensorio quale risulta dalla iscrizione dei terreni nel catasto dell'utenza.
- L'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo di ciascun esercizio, la fissazione del canone annuale da corrispondersi dagli utenti e relativo ruolo d'imposta.
- La fissazione dei criteri che regolano la distribuzione dell'acqua.
- L'approvazione dei progetti per la costruzione di opere sui canali, loro esecuzione, liquidazione del relativo ammontare, siano tali opere inerenti la manutenzione ordinaria o siano inerenti la manutenzione straordinaria delle opere e dei canali.
- La determinazione degli usi della proprietà delle utenze, vigilando per la regolare manutenzione di tutte le opere, canali e fabbricati necessari al funzionamento della utenza, facendo eseguire all'uopo, le necessarie riparazioni.
- Il promuovere ed il transigere liti di qualsiasi natura, rappresentando il Sindaco l'utenza nei giudizi stessi.

- La revisione della lista degli utenti, la decisione sui reclami che venissero in merito presentati, provvedendo così alla cancellazione dei proprietari utenti indebitamente iscritti come all'iscrizione dei proprietari utenti che avendone diritto non vennero compresi.
- L'assunzione, il licenziamento del personale impiegato e salariato secondo le norme della Legge Comunale e Provinciale determinandone le attribuzioni, anche con speciale regolamento interno (se necessario) ed applicando i provvedimenti disciplinari a carico degli inadempienti degli obblighi assunti ed alle necessità dell'utenza.
- Le determinazione delle tariffe per le vulture e per il rilascio dei documenti.
- La repressione degli abusi che si verificassero nell'esercizio e nella condotta delle acque, nonché le contravvenzioni al presente regolamento.
- L'esaminare, il giudicare in prima istanza ed il dirimere tutte quelle questioni che per affari dipendenti dall'esercizio dell'irrigazione, la conservazione e la manutenzione dei canali, l'osservanza del presente regolamento, sorgessero fra Comune ed utenti o fra gli utenti stessi. Il Sindaco provvede al buon andamento tecnico e amministrativo dell'irrigazione, firma tutti gli atti, convoca le adunanze e rappresenta l'utenza negli atti amministrativi, contratti e nelle contese giudiziarie.

Il Sindaco convoca, tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, tutti o parte degli utenti interessati per trarne eventuali orientamenti circa la soluzione delle questioni più importanti relative all'irrigazione.

ART. 3) DELEGATO DI BALERA – L'Amministrazione Comunale si avvarrà della collaborazione di delegati comunali di balera.

Questi saranno sedici uno per sorte: n. 5 sorte Comuna, n. 2 Braide, n. 3 Bealasso, n. 2 Badina, n. 2 Rivoira, n. 2 Villa.

Essi hanno funzioni di carattere esecutivo e consultivo e non deliberativo.

Compito loro è quello della sorveglianza della sorte a loro assegnata segnalando al Comune () tutte le opere e bisogni strettamente necessari ed urgenti per il buon funzionamento della sorte ed i legittimi desideri degli utenti.

Controfirmeranno le note riguardanti la loro balera.

Curano gli interessi degli utenti di ogni sorte evitando che gli interessi degli uni vadano a scapito degli altri.

Gli utenti delle singole sorti designeranno attraverso l'assemblea di balera tre persone di loro gradimento e capaci scelte fra gli utenti della balera stessa da proporre all'Amministrazione comunale.

Il Consiglio Comunale nominerà un delegato per sorte scegliendo fra i tre.

Tali delegati dureranno in carica tre anni e potranno dal Consiglio essere rinnovati sempre che siano nuovamente proposti dagli utenti.

In caso di dimissioni del nominato il Consiglio avrà libera facoltà di nomina di altra persona (utente) anche al di fuori degli altri due rimasti e proposti.

Nessun compenso spetta ai delegati di sorte o di balera per la loro carica, saranno loro rimborsate le spese eventualmente sostenute per disimpegnare il loro mandato. Un delegato non può rappresentare due sorti.

ART. 4) UTENTI – Sono utenti i proprietari di terreni compresi nel catasto nel quale sono descritti tutti i terreni irrigati dalle singole diramazioni. Essi dovranno usare l'acqua loro concessa a scopo irriguo per i soli terreni cui è distribuita osservando scrupolosamente le disposizioni del presente regolamento nonché quelle che venissero in seguito emanate. Essi devono:

- a) Usare l'acqua loro spettante impedendo ogni dispersione, secondo l'orario fissato.
E' in ogni caso vietato il trattenere l'acqua oltre il tempo strettamente necessario a praticare l'irrigazione come è vietata alienarla.
- b) Sistemare gli appezzamenti irrigui di loro proprietà in modo che irrigazione avvenga nel termine più breve possibile e nel modo più razionale per una equa utilizzazione delle acque stesse.
- c) Provvedere prima dell'inizio della stagione irrigua alla regolare espurgazione dei fossi irrigatori privati e di proibire il pascolo sul ciglio dei fossi.
- d) Non arrecare danno alle sponde, ai bocchetti, ai partitori, non possono alterare le prese, il corso delle acque, le sponde, deviare od alzare le paratoie ed aumentare in ogni modo il quantitativo di acqua loro assegnata.
- e) Non gettare nei canali materie che possano impedire il libero corso dell'acqua.
- f) Conservare la debita altezza e sufficiente spessore agli argini ed alle sponde del canale costeggianti i loro fondi onde non avvengano filtrazioni o disperdimenti di acqua; asportare dalle rive dei canali costeggianti i fondi e materiali di spurgo.
- g) Mantenere inalterato il sito di presa e la condotta dell'acqua nei canali privati, eseguendo le eventuali opere di nuova sistemazione solo dopo ottenuto il permesso scritto dell'Amministrazione Comunale.
- h) Notificare al perito, mediante esibizione del titolo in copia autentica, i trapassi di proprietà dei terreni irrigati entro il termine di mesi tre dalla data degli atti stessi.
- i) Corrispondere, alla scadenza indicata e nella misura fissata, i contributi corrispettivi, canoni ed alte obbligazioni inerenti all'uso dell'acqua.

ART. 5) PASSAGGI – Ogni utente deve consentire che il comune eserciti il diritto di passaggio e di acquedotto sui terreni irrigati pagando l'indennità ad essi spettante a norma di legge.

ART. 6) CONTROVERSIE – Le controversie fra gli utenti saranno risolte dall'Amministrazione comunale, sentito il parere consultivo dei delegati comunali di balera e del Tecnico del Comune.

Quelle tra gli utenti e il Comune da un collegio di tre arbitri nominati: uno da ciascuna delle due parti ed il terzo dal Pretore di Cuneo. La sentenza del Collegio arbitrale sarà esecutiva nonostante appello.
(art. 9 T.U. 02/10/1922 n. 1747).

ART. 7) CONTRIBUTI – Gli utenti concorrono nelle spese incontrate dal comune per le opere di presa conduttura, distribuzione dell'acqua irrigatoria, amministrazione, sorveglianza, costruzione bocchetti e manufatti un genere, mediante contributo annuale imposta su tutti i terreni irrigati, distinti per balera, in proporzione delle ore d'acqua loro assegnate.

Gli utenti delle acque saranno, come da regolamento a parte, suddivisi in varie categorie: 1) Uso irriguo – 2) Uso industriale – 3) Uso domestico.

Tra gli utenti non vi è solidarietà però le quote che venissero riconosciute inesigibili dopo l'esperimento dell'azione esecutiva a norme delle legge sulla riscossione delle imposte dirette saranno portate in bilancio nei passivi e ripartite fra gli utenti delle balere interessate.

ART. 8) CATASTO – I terreni irrigati saranno divisi in diverse zone o sorte e descritti in appositi catastini, comprendenti:

- 1) Il catastino e cioè l'elenco alfabetico delle ditte proprietarie od usufruttuarie dei terreni distinti per balera con la indicazione delle singole superfici e della relativa dotazione d'acqua in ore e minuti redatto e registro di carico e scarico per le opportune volture dipendenti dai passaggi di proprietà.
- 2) Il canone di utenza è la matricola redatta a schedario per la compilazione del ruolo di pagamento dei contributi, contenenti la dotazione d'acqua di ogni utente distinta per ogni diramazione.
- 3) La mappa idrografica di ogni canale nella scala da 1 a 5.000.

ART. 9) PIANTAMENTI – I piantamenti esistenti o fatti dai proprietari dei terreni lungo i canali comunali anche a difesa e consolidamento delle sponde e degli argini sono di loro proprietà.

Le piante a distanza minore di m. 2 dal ciglio più prossimo non potranno mai essere atterrate mediante scavo ma dovranno essere recisi a fior di terra, lasciando così nel suolo il relativo ceppo.

Non possono essere conservati o fatti piantamenti che possano comunque anche in futuro arrecare danni ai canali ed alle loro sponde.

Salvi i diritti di terzi, i proprietari frontisti potranno eseguire e mantenere piantamenti nei loro terreni, fin al limite dei canali purché non rechino danno per il canale stesso, alle opere, al regolare deflusso delle acque.

Nel caso che avvenissero depressioni o rotture di sponde ed argini dei canali comunali, l'utente entro il cui fondo ciò avviene, dovrà immediatamente darne avviso all'Amministrazione Comunale a mezzo dei capi balera per l'opportuna verifica e riparazione.

Qualora si riscontrassero rotture di argini non denunciati l'utente nel cui fondo è avvenuta la rottura sarà passibile di multa.

FUNZIONAMENTO

IMPIEGATI E SALARIATI GESTIONE ACQUE IRRIGATORIE DEL COMUNE

ART. 10) IMPIEGATI DELLA GESTIONE ACQUE IRRIGATORIE DEL COMUNE

Gli impiegati ed i salariati sono assunti dall'Amministrazione Comunale ai sensi e secondo le norme di cui alla Legge Comunale e Provinciale.

Segretario di diritto è il Segretario Capo del Comune essendo questo l'unico Funzionario responsabile di tutti i servizi comunali.

ART. 11) IL DIRETTORE DEI CANALI

Il Direttore Tecnico o Perito nominato con deliberazione dell'Amministrazione Comunale:

- a) E' investito del potere esecutivo per la gestione dell'utenza in conformità delle norme all'atto dell'assunzione, dal presente regolamento e dall'eventuale regolamento inerente la gestione tecnica dell'utenza, ma non può eseguire lavori o spese senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salvo i casi di urgente necessità e sentito il parere del Sindaco.
- b) Dirige e sorveglia il buon funzionamento della distribuzione delle acque, la buona esecuzione dei lavori di cura di spurgo annuale delle bealere nonché tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e dei canali, redige i progetti di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che sono a carico dell'utenza, predispone i bandi di appalto ed i contratti unitamente col Segretario. Provvede al collaudo delle opere eseguite ed alla liquidazione del relativo ammontare.
- c) Cura la regolare erogazione e distribuzione dell'acqua, dando a tale fine gli opportuni ordini ed istruzioni in forma scritta sia al personale dipendente sia agli utenti ed ai terzi, al fine che tutto proceda regolarmente in modo da conciliare il maggior vantaggio per l'agricoltura con ogni possibile economia per l'utenza e quindi riceve i reclami riflettenti l'erogazione e distribuzione dell'acqua e tenta, secondo le istruzioni che gli verranno di volta in volta impartite dall'Amministrazione Comunale, l'amichevole componimento di tutte le contestazioni.
- d) Dirige e sorveglia i salariati del ramo tecnico riferendo dettagliatamente al Comune sulla condotta attiva, capacità e volontà di ciascuno.
- e) Cura l'osservanza di ogni convenzione stipulata dal Comune nell'interesse dell'utenza e vigila affinché oneri e servitù, sia attiva che passiva, esistenti

- sulla proprietà dell'utenza siano mantenuti secondo i titoli ed i diritti di ciascuno.
- f) Vigila la regolare conservazione e cura l'aggiornamento del catasto dell'utenza completandolo nei suoi dati e nei suoi rilievi ove occorra, ed è depositario responsabile di ogni documento inerente al catasto stesso.
 - g) D'accordo col Capo dell'Amministrazione (Sindaco) provvede per quelle misure che si rendessero necessarie e per quanto si verificasse in contravvenzione al presente regolamento da parte dei salariati dell'utenza e da parte degli utenti e dei terzi.
 - h) D'accordo con l'Amministrazione ed in base alle istruzioni da questa ricevuta provvede affinché siano eseguiti dagli utenti quei lavori che gli stessi devono eseguire in conformità del presente regolamento fissando le norme e disposizioni che saranno necessarie caso per caso.
 - i) Veglia al buon impiego dell'acqua, ricevendo dai bealerai rapporto settimanale su tutto quanto comunque possa interessare l'esercizio e la manutenzione delle opere dei canali.
 - j) Prepara ogni anno i ruoli e prima dell'inizio dell'irrigazione, per ogni singolo proprietario utenti la bolletta con indicazione di tutti gli appezzamenti di terreno aventi diritto all'irrigazione, loro superficie e culture con l'indicazione inoltre della categoria cui ogni appezzamento appartiene, curando che le bollette stesse siano tempestivamente consegnate ai singoli bealerai delegati alla distribuzione dell'acqua ai singoli appezzamenti spessi.
 - k) Si uniforma a tutti gli ordini ed istruzioni che gli verranno comunicati, scritti o verbali, dall'Amministrazione Comunale, alla stessa riferendo su tutto quanto comunque possa interessare l'esercizio dell'irrigazione, la manutenzione delle opere dei canali ed in genere su tutto quanto riguarda la gestione amministrativa, economica e disciplinare degli affari ed oggetti tutti interessanti l'utenza.

ART. 12) SEGRETARIO

Il Segretario è il Segretario Capo del Comune.

- a) Dirige e sorveglia il buon funzionamento amministrativo dell'utenza predisponendo, unitamente al Perito, i bandi appalto ed i contratti e curando le liquidazioni dei lavori eseguiti per conto dell'utenza dagli imprenditori e fornitori di lavoro e di merci.
- b) Vigila sulla regolare tenuta dei libri degli utenti, dei libri dei verbali, dei mandati, delle riscossioni, dei pagamenti e di ogni altro libro occorrente per il buon funzionamento dell'utenza.
- c) E' depositario responsabile dei registri e dei documenti dell'utenza, eccettuati quelli inerenti in catasto della gestione acque irrigatorie, e non potrà permettere che siano asportati dall'archivio, senza regolare permesso scritto da rilasciarsi dal Sindaco, ed in ogni caso previo rilascio di regolare ricevuta.
- d) Redige la contabilità dell'utenza e prepara i mandati di pagamento e di riscossione da firmarsi dal Sindaco.

- e) Disimpegna la corrispondenza conservando copia delle lettere spedite e tenendo il regolare libro protocollo sia, per le lettere spedite che per quelle ricevute.
- f) Prepara e presenta all'approvazione dell'Amministrazione Comunale il progetto del bilancio preventivo e del conto consuntivo di ogni annata secondo le necessità prevedibili in ciascun esercizio, cura la preparazione del ruolo di imposte in base all'annuo canone da stabilirsi dall'Amministrazione Comunale.
- g) Si uniforma a tutti gli ordini ed istruzioni che gli verranno comunicate in forma scritta o verbale dall'Amministrazione Comunale alla stessa riferendo tutto quanto comunque possa interessare la gestione amministrativa, economica e disciplinare degli affari ed oggetti tutti interessanti l'utenza, redigendo, ove ne sia richiesto, dal Sindaco i processi verbali o memorie delle adunanze e quelle delle eventuali commissioni dei Capi bealera.

ART. 13) ESATTORIA E CASSA

L'esattore comunale è tesoriere della gestione delle acque irrigatorie del Comune e riscuote i contributi annuali e le relative multe con le stesse modalità e privilegi in vigore per la riscossione delle imposte dirette e provvede al pagamento dei mandati rilasciati dal Sindaco.

La contabilità della gestione delle acque irrigatorie è iscritta al titolo III del bilancio comunale come sempre avvenuta per il passato ed allegata al bilancio stesso.

ART. 14) DIDTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Gli orari, salvo varianti da portare alla nuova catastazione, sono fissi e non soggetti a varianti che in caso di voltura per frazionamento proprietà irrigata.

ART. 15)

Quando un utente non intende servirsi dell'acqua spettantegli per orario questa dovrà seguire il suo orario naturale o potrà essere usufruita dagli utenti successivi in ordine di presa d'acqua.

ART. 16)

Nelle ripartizioni dovute a frazionamenti di proprietà l'ordine di presa d'acqua dovrà essere conservato nel senso del corso dell'acqua essendo assolutamente vietato il così detto rincalo.

ART. 17) OPERE DI PROPRIETA' DEL COMUNE E LORO MANUTENZIONE

Sono di proprietà del Comune le opere di derivazione d'acqua, i ponti, ponticelli, sifoni particolari, saracinesche e perciò tutte le opere di curvatura manutenzione, nuova costruzione devono essere eseguite dal Comune sotto la direzione del Direttore Tecnico e la vigilanza dei delegati di bealere e bealera.

Così dicasi, per il canale conduttore ed i canali distributori principali.

Sono i canali conduttori tutti i canali principali delle opere di derivazione alla loro prima biformazione.

Sono canali distributori principali tutti i canali aventi origine alle biformazioni dei canali conduttori fino al punto oltre il quale il canale non serve più che ad irrigare una superficie di giornate 10.

ART. 18) Le curature e manutenzioni delle opere dei canali non compresi nell'art. sono a carico esclusivo degli utenti ai quali servono in proporzione della superficie dei terreni irrigati. In caso di inadempienza il comune provvederà d'ufficio a loro maggiori spese.

ART. 19) – Il Comune provvederà alla cura dei canali in economia a giornata ed a forfait.

ART. 20) VISITA PERIODICA AI CANALI - Ogni anno nel mese di aprile il Direttore, Assistito dai delegati e dal Consigliere della Frazione eseguirà la visita ai singoli canali e prenderà atto delle istanze che gli utenti ritenessero utili di fare nell'interesse del loro funzionamento.

Sulle risultanze delle visite verrà provveduto a far eseguire in tempo opportuno i lavori di manutenzione e di nuove costruzioni che saranno ritenuti opportuni e secondo il preventivo di spesa portato a bilancio.

Contemporaneamente potrà ordinare agli utenti ai quali spetti la manutenzione dei canali secondari l'esecuzione delle opere che ritenessero necessarie per il loro buon andamento, assegnando loro un termine, oltre il quale potranno essere eseguite d'ufficio a loro maggior spesa.

ART. 21) – Chiunque intenda eseguire opere sui canali di proprietà del Comune, con ponticelli, sifoni, ecc... dovrà presentare al Sindaco regolare domanda corredata di planimetria e disegni particolareggiati delle opere da eseguire.

Il Sindaco prese in esame le domande e sentito il parere del Direttore accorderà l'autorizzazione a titolo precario, apportando dove d'uopo, le opportune modifiche e stabilendo un canone annuo da pagarsi.

ART. 22) BEALERAI

La sorveglianza sul buon andamento delle irrigazioni è affidata ai bealerai che dovranno invigilare:

Uno i canali Comuna, Gastaldato, Braide e Bealasso e l'altro sui canali Badina, Villa e Rivaila.

Essi sono nominati dal Sindaco su proposta fatta dai delegati alle Bealere.

Possono essere coadiuvati dalle Guardie durante la cura e spurgo primaverile.

Essi debbono prestare giuramento a mani del Pretore di bene e fedelmente esercitare le loro funzioni.

Ai bealerai sono affidate le seguenti mansioni:

- 1) Sorveglianza diretta dei Canali loro affidati ed il loro funzionamento ad orario.
- 2) Assumere dietro incarico dell'Amministrazione, il personale ed assistere alle curature dei canali tenendo conto delle ore di lavoro da consegnarsi al Segretario Comunale per la tenuta dei registri del Registro di Assicurazione infortuni, invalidità e vecchiaia e tubercolosi per il rilascio dei relativi mandati di pagamento.
- 3) Sorvegliare ed accertare la regolare esecuzione delle opere che devono essere eseguite dai privati utenti dei canali secondari. Interessarsi perché tutti i lavori vengano eseguiti nel modo più conveniente a salvaguardia degli interessi degli utenti.
- 4) Riferire subito al direttore gli eventuali guasti avvenuti lungo i canali e o manufatti, provvedere d'urgenza alla loro riparazione ove occorra una riparazione immediata.
- 5) Accertare e denunciare le eventuali contravvenzioni al presente regolamento.

ART. 23) – CONTRAVVENZIONI

L'utente che contravviene alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle emanate dall'Amministrazione è passibile di multa il cui ammontare è stabilito dal Sindaco entro il limite di lire 5.000.

Chi arreca in qualsiasi modo danno alle opere e proprietà del Comune o dei privati contenuti, oltre alla multa dovrà pagare i danni arrecati salvo le altre maggiori responsabilità civili o penali, per i fatti, imputabili all'utente.

Con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 04 maggio 1974 il Consiglio ha ritenuto necessario apportare un'aggiunta al regolamento per la gestione dei canali irrigatori approvato il 01/07/1953 n. 29 Sentito il parere dell'Assessore Cav. Giovanni Tecco e del Consigliere Sig. Silvio Olivero.
Con voti unanimi espressi per chiamata.

DELIBERA

1°) Al regolamento citato in premessa, dopo l'ultimo articolo viene aggiunto il seguente:

“Tutte le piante radicate lungo le sponde dei canali che a giudizio insindacabile degli addetti al servizio impediscono o rallentano il regolare deflusso dell'acqua dovranno essere abbattute entro il 30 aprile di ogni anno ed in ogni caso entro gg. 10 dalla notifica degli agenti comunali. Dovranno essere abbattute tutte le piante che siano ad una distanza inferiore ai mt. 3 dalle “paratoie”. I nuovi impianti o le singole piante, dalla data di approvazione della presente deliberazione, dovranno essere poste a dimora a non meno di 80 cm. Dal ciglio del canale e l'altezza delle piante stesse, nel fusto, non potrà superare i mt. 3.

Tutti i proprietari di terreni prospicienti i canali irrigatori dovranno assicurare e garantire un accesso di almeno 80 cm. Da entrambi i lati dei canali stessi per dar modo agli agenti incaricati di effettuare sorveglianza e sopralluoghi nonché per le manutenzioni e le opere necessarie per garantire e assicurare la regolarità del servizio”.